TRIBUNALE DI ISERNIA

Verbale di udienza

All'udienza del 23/10/2023 davanti all'avv. [redacted] onorario, è stata chiamata la causa iscritta al **RG n. 849/2017**

Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] per parte convenuta opposta l'avv. [redacted]

L'avv. [redacted] in articolare rappresenta che la prova articolata da *Pt_1* è stata ammessa sia pure parzialmente e regolarmente espletata.

I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi anche in via istruttoria, impugnano reciprocamente le difese di parte avversa e discutono la causa.

Il [redacted] si ritira in camera di consiglio.

====

Alle ore 18:27, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile,

in composizione monocratica nella persona dell'avv. [redacted] onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo **849/2017**

promossa da

Parte_2

P.IVA_1 **)** in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

contro

Controparte_1 *C.F._1* **)**, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

=======

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: "*Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il* [redacted] *del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata*")

=======

FATTO E DIRITTO

Controparte_1 aveva proposto un ricorso per ATP (RG n. 1218/2016) per l'accertamento della lesione subita e della riconducibilità alla responsabilità di *Pt_1* dell'infezione da lui patita in conseguenza di un intervento chirurgico.

Successivamente a detto giudizio lo stesso *CP_1* è stato oggi convenuto dalla *Pt_1* per l'accertamento della non imputabilità dell'infezione e della lesione alla condotta della *Pt_1* il giudizio è stato iscritto al RG n. 849/2017.

Costituitosi tempestivamente in giudizio, il *CP_1* ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento negativo e, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità della *Pt_1* e, conseguentemente, la condanna della *Pt_1* al risarcimento dei danni.

La causa è stata istruita con prove orali e una CTU. Agli atti è acquisita la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento RG 1218/2016.

All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.

Si controverte in tema di danni conseguenti alle cosiddette infezioni correlate

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

all’assistenza (ICA) ovvero infezioni nosocomiali.

Occorre, sul tema, premettere che deve essere esclusa l’applicabilità di sistemi che meccanicamente facciano derivare la responsabilità dall’infezione occorsa, ad evitare l’insorgere nell’ordinamento di una responsabilità oggettiva. Si aggiunga poi che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018; 5128/2020).

Nel caso in esame l'onere di allegazione risulta efficacemente assolto da parte attrice, avendo l’attrice correttamente evidenziato come l’infezione ha determinato i danni lamentati. A corredo delle allegazioni difensive la documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice fornisce la prova della vicenda clinica dell’attrice. È dunque provato l’intervento del 10 luglio 2012 e l’infezione che ne è seguita, risultante dalla stessa cartella clinica e puntualmente evidenziata dalle due diverse CTU.

Entrambe le consulenze tecniche, imputando all’infezione un peggioramento delle condizioni cliniche del *CP_1*, hanno determinato il danno biologico con valori tra loro coerenti (seppure non esattamente sovrapponibili).

Per la prova del nesso causale tra la lesione conseguente all’infezione successiva all’intervento, occorre richiamare l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/07/2020, n. 13736) secondo cui è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Sullo stesso tema le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086) hanno poi ribadito che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.

Dalle relazioni di CTU presenti agli atti si evidenzia un contrasto:

- la prima, elaborata nell'ambito dell'ATP n. 1218/2016, ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta ritenuta colposa della *Pt_1* l'infezione e la lesione,
- quella elaborata nel presente giudizio a firma del dott. *Per_1* ha invece escluso la responsabilità *in quanto sul piano teorico sono state approntate tutte le misure di prevenzione che verosimilmente nel corso della degenza NON hanno correttamente funzionato causando l'insorgenza dell'infezione*. In sintesi i dott. *Per_1* e *Per_2* (il primo CTU, il secondo infettivologo nominato suo ausiliare) hanno ritenuto l'infezione prevedibile ma non prevenibile, escludendo la responsabilità di *Pt_1*

I dott. *Per_1* e *Per_2* sono estremamente limpidi nell'affermare che *L' Parte_2 [...] su richiesta ha fornito tutte le procedure e misure di prevenzione con gli adempimenti suggeriti dalle norme vigenti, al fine di scongiurare al minimo le infezioni nosocomiale (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004/EMAS; BS OHSAS 18001:2007), per il caso di cui è causa ha effettuato n° 9 tamponi di materiale prelevato dal sito chirurgico nei giorni precedenti le dimissioni dell'istante (cfr agli atti); in merito alla statistica retrospettiva su pazienti sottoposti ad analogo intervento dal febbraio 2012 al settembre 2012 sono stati rilevati solo n° 2 casi determinati da germi antibiotico sensibili* (relazione del 5.3.2023, pag. 10).

Sul punto è doveroso sgomberare il campo da un equivoco in relazione al quale la difesa del *CP_1* si sofferma: da quello che emerge dagli atti il CTU ha limitato la propria analisi a documenti prodotti con l'atto di citazione. L'esame si è, infatti, concentrato sul documento n. 5 prodotto unitamente all'atto di citazione; è un documento lungo e complesso, che consta di ben 123 pagine, peraltro accuratamente indicizzate, ma non di un documento nuovo il cui esame sarebbe precluso al CTU.

La prova di aver disposto *le procedure e misure di prevenzione con gli adempimenti suggeriti dalle norme vigenti, al fine di scongiurare al minimo le*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

infezioni nosocomiale, non necessariamente fornisce la prova della non prevenibilità dell'infezione. Recentemente la Suprema Corte, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2023, n. 16900, pur escludendo la responsabilità oggettiva dell'Ente convenuto e pur dando atto della prova dell'adozione di tutte le misure preventive ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello sulla seguente osservazione (motivazioni punto 6.4):

"b) a fronte di tale quadro, già altamente significativo, la struttura sanitaria ha bensì provato di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.) volti a evitare, per quanto possibile, tal sorta d'eventi, ma non anche di averli specificamente applicati nel caso concreto; "onerata della prova - si legge in tal senso in sentenza (pagg. 12-13) - di avere messo in atto ogni ragionevole misura al fine d'evitare tal sorta di inadempimento prevedibile ed evitabile, (parte convenuta) non ha provato nè chiesto di provare che, nel caso specifico, siano state adottate le necessarie misure. La copiosa messe di documenti depositati dall' Parte_3 *depongono indubbiamente per un risalente, costante e meritorio interessamento da parte di quell'amministrazione al problema delle c.d. Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), e quindi di avere predisposto tutto quanto necessario per istruire il personale, dotarlo di quanto necessario e organizzare a tal fine la struttura. Nessun documento e nessuna prova riguardano però specificamente il ricovero della* Pt_4 *e quello conseguente del neonato, per cui nulla risulta provato in relazione all'applicazione pratica dei protocolli citati al caso specifico. Al di là delle cartelle cliniche di madre e neonato, che riguardano ovviamente il tipo di trattamenti sanitari applicati e non le precauzioni adottate dagli operatori che dovrebbero essere attestate altrimenti, non vi è nulla che dimostri in concreto le procedure adottate nel caso specifico per il trattamento del minore, dei pazienti a lui vicini e degli apparati. Se quindi deve condividersi la consulenza tecnica dei dottori D.D. e* Org_ *in merito all'assenza di profili di colpa medica nei confronti dei sanitari, nulla la stessa può dire in merito all'adempimento da parte dell'appellata del proprio obbligo di agire per evitare ogni infezione prevedibile e prevenibile*".

Come accaduto nel giudizio esaminato dalla Suprema Corte, anche nella fattispecie la [redacted] dopo aver indicato i criteri di prevenzione previsti, non ha dato prova dell'applicazione degli stessi nel caso concreto oggi in esame. Neppure sarebbe stata utile allo scopo la prova articolata in tema, viziata da genericità e non centrata sui fatti oggetto di giudizio.

Del resto, ai fini dell'accertamento della responsabilità della [redacted] militano, il criterio temporale – essendosi l'infezione manifestata in costanza di ricovero, immediatamente dopo l'intervento - il criterio topografico - ovvero l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

assenza della prova di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio etiologico – essendo emerso inequivocabilmente dalle CTU che l'infezione era in grado di produrre il danno lamentato.

Ne deriva l'affermazione della responsabilità della *Pt_1*

Per la determinazione del danno, alla luce di Cass. 28986/2019 occorre premettere che nelle relazioni vengono accertati postumi permanenti nella misura del 30 ovvero del 35% del danno biologico in presenza di preesistenze valutate dalla CTU svolta nel presente giudizio nella misura del 15% (valore su cui i CTU concordano).

Può dunque eqiutativamente porsi a base del calcolo un'invalidità residua nella misura del 33% in termini di danno biologico.

Adottando il criterio indicato dalla citata Cass. 28986/2019 occorre quindi procedere alla valutazione monetaria dei danni e determinare la differenza per individuare il danno imputabile all'attrice.

Per la determinazione della misura del risarcimento, la Suprema Corte in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il [redacted] di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di rifermento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-06-2018, n. 17018 - rv. 649440-01). Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.

Per la concreta quantificazione del danno, il convenuto chiede che il risarcimento venga personalizzato.

È noto, in adesione ai principi affermati da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2018, n. 901 il danno risarcibile è espressione della sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ne consegue che può essere previsto il risarcimento del danno purché ne sia data prova, tanto sotto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto sotto il profilo dell'impatto modificativo "*in pejus*" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

danno dinamico-relazionale). "*Ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato*. (Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469).

Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) né delle modificazioni "*in pejus*" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).

Nella fattispecie nella richiesta di risarcimento del danno la personalizzazione è solo richiesta nella sua quantificazione senza l'indicazione dei fatti che dovrebbero indurre il giudicante a personalizzare il danno.

La domanda deve, sul punto, essere rigettata.

Pertanto, in applicazione delle tabelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano, in relazione all'età di *Controparte_1* al momento dell'evento (64 anni), il danno può essere determinato come segue:

- considerando l'invalidità totale residuata nella misura del 33 % in € 104.378,00 per danno non patrimoniale (biologico),
- considerando l'invalidità totale residuata nella misura del 15 % in € 28.391,00 per danno non patrimoniale (biologico),

il danno non patrimoniale emerge dalla differenza tra i due importi, ovvero di € 75.987,00. A detta somma devono essere aggiunti € 13.563,00 per invalidità temporanea (di cui per 62 giorni di invalidità temporanea assoluta € 6.138,00, per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00, per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 2.970,00) per un totale risarcibile di € 89.550,00.

Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata all'attualità dal momento in cui l'attore ha subito il danno (10 luglio 2012) e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261

rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.

PQM

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv. [redacted] onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da *Parte_2* *[...]* contro *Controparte_1*, iscritta al RG 849/2017

rigetta la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l *Parte_2* *[...]* € 89.550,00, somma da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno, quindi fruttifera degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento,

condanna *Parte_2*

alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, da distrarre in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Isernia, il 23 ottobre 2023

Il [redacted] onorario

avv. [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-261